



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO

in composizione monocratica, in persona del dott. Benedetto Sieff,

nel procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 9-1/ / 2024 riferito

a

LORIS SPERANZA (c.f. SPRLRS77D04H612K)

DEBITORE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Secondo quanto emerge dagli atti e dalla relazione particolareggiata dall'OCC:

- a) il debitore è da qualificare come consumatore, ai sensi dell'art. 2, lett. e), c.c.i.i., non emergendo elementi che inducano a ritenere che egli svolga attività imprenditoriale o professionale, e occorrendosi in particolare ritenere che la qualifica di consumatore vada rinvenuta in relazione alla situazione in cui complessivamente versa il debitore nel presente, come già anticipato nel decreto del 2 aprile 2024;
- b) il debitore versa in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, lett. d), c.c.i.i., come più precisamente messo in luce dall'OCC nella propria relazione particolareggiata;
- c) non risulta che il debitore si sia già esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.



Dagli atti non emerge elemento alcuno che induca a ritenere che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode.

Secondo quanto risulta agli atti e riferito dall'OCC nella propria relazione depositata il 30 aprile 2024, la proposta e il piano del debitore sono stati pubblicati e comunicati ai creditori, ai sensi dell'art. 70, comma 1, c.c.i.i., come disposto da questo giudice con decreto.

Non risultano pervenute osservazioni da parte dei creditori.

Il piano risulta giuridicamente ammissibile, oltre che fattibile, non essendovi rilievi al riguardo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Trento, in persona del giudice dott. Benedetto Sieff:

- 1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti di **LORIS SPERANZA**;
- 2) dispone la trascrizione della presente sentenza a cura dell'OCC;
- 3) dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria e all'OCC per le pubblicazioni e le comunicazioni ai sensi dell'art. 70, comma 8, c.c.i.i..

Trento, 6 maggio 2024

Il giudice
Benedetto Sieff



TRIBUNALE DI TRENTO

PROPOSTA DI

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DELL'ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

Il sottoscritto **Loris Speranza**, nato a Rovereto il 04/04/1977, CF: SPRLRS77D04H612K, residente in Pergine Valsugana (TN), fraz. Madrano, via S. Giovanni n. 37, per il tramite del professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, dott.ssa Raffaella Ferrai, con studio in Trento (TN), via Manzoni n. 16,

presenta

ai propri creditori la seguente proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore volta al superamento della crisi da sovraindebitamento, documentando all'adito Tribunale la sussistenza di tutti i requisiti di legge necessari.

*** **



OMISSIS

9. La proposta di accordo e il piano

Lo scrivente propone ai creditori la ristrutturazione dei propri debiti attraverso un piano che prevede:

- la soddisfazione del creditore Banca per il Trentino-Alto Adige mediante rimborso alle scadenze convenute delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale;
- la soddisfazione dei restanti creditori (Agenzia delle Entrate Riscossione e Trentino Riscossioni S.p.A.) come segue:
 - a) Trentino Riscossioni S.p.A.: € 2.735,30 per soddisfare al 100% crediti riferibili a contributi oggetto di revoca ai sensi dell'art. 24 della legge n. 449/1997, che nella graduazione dei privilegi sono quelli in posizione più elevata;
 - b) Agenzia delle Entrate Riscossioni S.p.A.: € 7.293,44 per soddisfare al 100% i crediti per contributi previdenziali quali risultano dall'accoglimento delle domande di definizione agevolata dei ruoli, al netto dei versamenti effettuati sino al 30



novembre 2023 e al lordo degli interessi dovuti sulle rate della rottamazione;

- c) Agenzia delle Entrate Riscossioni S.p.A.: € 23.888,02 per soddisfare i rimanenti crediti aventi natura privilegiata. L'importo rappresenta il 56,41% circa del totale dovuto sulla base dell'accoglimento delle istanze di rottamazione presentate, al netto dei versamenti già effettuati. I pagamenti complessivamente previsti corrispondono, inoltre, al 32% del credito originariamente privilegiato, quantificato alla data del 28.02.2024;
- d) Trentino Riscossioni S.p.A.: € 672,73 per soddisfare nella percentuale del 40% i rimanenti crediti aventi natura privilegiata, aventi comunque tutti grado inferiore ai crediti vantati da Agenzia delle Entrate Riscossioni.

Il soddisfacimento dei crediti nella misura proposta è consentito, come detto, per mezzo dell'apporto da parte del sig. Mihali Pavel, cognato del sottoscritto, che grazie alla recente vendita di un'unità immobiliare e si è reso disponibile a preconstituire la somma di € 40.000,00 da destinare ai creditori, come da impegno unilaterale e da bonifico a tal fine effettuato a favore di Ramona Danci (all.ti 29a e 29b).

Per quanto concerne le modalità ed i tempi di soddisfazione dei creditori, il debitore propone di effettuare il pagamento ai creditori diversi da Banca per il Trentino-Alto Adige come segue:



- nei confronti di Trentino Riscossioni S.p.A., in unica tranche entro 30 giorni dalla definitività della sentenza di omologa del presente piano;
- per quanto concerne Agenzia delle Entrate Riscossione:
 - A. mediante pagamento, in via anticipata rispetto all'omologa, delle somme necessarie alla riattivazione della rottamazione *quater* e, alle scadenze, delle rate della rottamazione stessa, utilizzando allo scopo le somme messe a disposizione da parte del terzo;
 - B. all'esito dell'omologa:
 - a. chiederà all'Agenzia il ricalcolo delle rate dovute con riferimento all'istanza relativa ai carichi che riguardano i contributi previdenziali; provvedendo al versamento del residuo importo entro 15 giorni dalla comunicazione della quantificazione;
 - b. concorderà con l'Agenzia le modalità per procedere al versamento del residuo importo dovuto sulla base della presente proposta, rappresentato dalla differenza tra la somma totale dovuta ad Agenzia delle Entrate (€ 31.181,46) e quanto risultante dal conteggio di cui alla lett. a) che precede.

Nel caso in cui, per qualunque motivo, non dovesse essere possibile riprendere la rottamazione, lo scrivente corrisponderà all'Agenzia delle Entrate Riscossione entro 30 giorni dall'omologa l'importo di € 31.181,46;



- il pagamento del compenso e delle spese anticipate dell'OCC, a seguito di liquidazione del medesimo da parte del Giudice, che sarà richiesta a seguito dell'adempimento nei confronti dei creditori come da lettere precedenti.

Le somme che dovessero eventualmente residuare rimarranno nella disponibilità dello scrivente.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorrente

propone

ai propri creditori la ristrutturazione dei debiti sulla base del piano sopra esposto, secondo le scadenze e modalità di pagamento indicate, ai sensi degli artt. 67 e ss. D.Lgs. n. 14/2019, e

chiede

- l'omologazione del piano qui proposto secondo le modalità indicate dall'art. 70 D.Lgs. n. 14/2019;
- che il Giudice voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, in specie di quelle che potrebbero altrimenti essere attivate dal creditore Trentino Riscossioni S.p.A. e di quelle che potrebbero essere attivate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel caso in cui dovessero venire meno gli effetti della rottamazione.

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che il sottoscritto non sia legittimato a presentare domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore e che, invece, lo stesso avrebbe titolo a presentare domanda di accesso al concordato minore ai sensi degli artt. 74 e sss CCII,

in subordine,



ritenuto che la presente domanda e la relazione del professionista qui allegata sub 28 abbiano tutti i requisiti di legge,

formula

ai propri creditori una proposta di concordato minore sulla base del piano sopra esposto, secondo le scadenze e modalità di pagamento indicate, ai sensi degli artt. 74 e ss. D.Lgs. n. 14/2019, e

chiede

- l'apertura della procedura di concordato minore ai sensi dell'art. 78 del D.Lgs. n. 14/2019;
- che il Giudice voglia disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio, in specie di quelle che potrebbero altrimenti essere attivate dal creditore Trentino Riscossioni S.p.A. e di quelle che potrebbero essere attivate dall'Agenzia delle Entrate Riscossione nel caso in cui dovessero venire meno gli effetti della rottamazione.

* * *

Con riserva di eventualmente integrare la presente proposta, se ritenuto necessario, e di fornire i chiarimenti e/o depositare i documenti che codesto Tribunale dovesse richiedere.

All'uopo produce gli allegati previsti dall'art. 67, co. 2 D.Lgs. n. 14/2019:

- a) elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione (all. 17);
- b) elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (all. 30);
- c) elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (all. 31);
- d) elenco delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (all. 32);



- e) elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (paragrafo 5.3 e all.ti 24 e 25).

Con ossequio.

Pergine Valsugana, 18 marzo 2024

Loris Speranza





TRIBUNALE DI TRENTO

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Procedimento unitario n. 9 / 2024

Debitore: LORIS SPERANZA (c.f. SPRLRS77D04H612K)

Procedimento di omologazione del piano di ristrutturazione n. 9-1/ / 2024

* * *

Il giudice,

visto il piano di ristrutturazione proposto dal debitore e la documentazione allegata;

ritenuto, allo stato, che la proposta e il piano ex art. 67 c.c.i.i. siano ammissibili;

ritenuto in particolare che la qualifica di consumatore, ex art. 2, comma 1, lett. e), c.c.i.i., vada rinvenuta in relazione alla situazione in cui complessivamente versa il debitore nel presente;

visto l'art. 70 c.c.i.i.,

dispone la pubblicazione della proposta e del piano mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale;

dispone la comunicazione entro trenta giorni a tutti i creditori, a cura dell'OCC, della proposta e del piano, indicando l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale i creditori devono presentare le loro osservazioni ai sensi dell'art. 70, comma 3, c.c.i.i., e avvertendo ciascun creditore dell'onere di comunicare all'OCC un proprio indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 2, c.c.i.i.;



sull'istanza del debitore, e consideratane la necessità al fine di assicurare il buon esito dell'esecuzione del piano, in caso di sua eventuale omologazione,

visto l'art. 70, comma 4, c.c.i.i.,

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata instaurati a carico del debitore;

dispone il divieto di esperire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore;

dispone il divieto per il debitore di compiere atti di straordinaria amministrazione in assenza dell'autorizzazione di questo giudice, sentito il parere dell'OCC.

Si comunichi al debitore e all'OCC.

Trento, 3 aprile 2024

Il giudice

Benedetto Sieff

